



**Città di Rapallo**  
**Provincia di Genova**

**Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37**

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il giorno:

**venerdì 29 settembre 2017 ore 20:30**

fatto l'appello nominale risultano:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
1	BAGNASCO CARLO	si	
2	BAUDINO ANNA	si	
3	BRASEY EUGENIO	si	
4	MAZZARELLO ALESSANDRO	si	
5	CAMPODONICO MENTORE	si	
6	CANDIDO GIUSEPPE	si	
7	CAPURRO ARMANDO EZIO		si
8	CARDINALI WALTER	si	
9	COSTA GIORGIO	si	
10	LASINIO FILIPPO	si	
11	MELE MAURO	si	
12	PARODI FRANCO	si	
13	PELLERANO VITTORIO	si	
14	RICCI ELISABETTA	si	
15	SOLARI GIOVANNI	si	
16	TASSARA PAOLA	si	
17	TASSO GIORGIO	si	
<b>TOTALE PRESENTI:</b>		<b>16</b>	<b>1</b>

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del numero dei presenti, essendo l'adunanza di Prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Parodi, Baudino e Ricci.

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all'ordine del giorno:

... OMISSIS ...

- 37) OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RIADOZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

37) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 –  
RIADOZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

All'inizio della trattazione della presente proposta risultano presenti il Sig. Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali.

Assente il Consigliere Capurro.

Il Presidente, a questo punto, concede la parola al Consigliere Mele, Presidente della 2<sup>a</sup> commissione Consiliare permanente, che ha già trattato e licenziato la pratica in sede di commissione per alcune precisazioni.

Segue l'intervento da parte della Giunta comunale dell'Assessore Ferrara che illustra la pratica dal punto di vista tecnico.

Al termine dell'intervento dell'Assessore Ferrara il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Mele, Costa, Lasinio e Solari.

Il Presidente a questo punto concede la parola all'Assessore Ferrara per le repliche.

Terminati gli interventi di replica da parte dell'Assessore Ferrara il Presidente introduce la fase delle dichiarazioni di voto.

Dal momento che nessun Consigliere Capogruppo si è prenotato per esprimere la propria dichiarazione di voto il Presidente passa alla fase della votazione della proposta consiliare.

Si dà atto che gli interventi sono integralmente riportati nel testo trascritto della registrazione magnetica agli atti ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina delle sedute del Consiglio Comunale;

Quindi il Presidente pone in votazione la pratica in argomento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 del 29/01/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 182 del 17/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione corredato del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex art.169, comma 3 bis., D.Lgs. n.267/2000"

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1°) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. ossia:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che, le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Rapallo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell' art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 30/3/2015, nonché la successiva relazione di aggiornamenti, di cui alla D.C.C. n° 14 del 23/3/2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Dato altresì atto che, nei termini originariamente previsti dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016, ovvero entro sei mesi dall'entrata in vigore del TUSP, con D.C.C. n° 16 del 22/3/2017 la civica amministrazione aveva già tempestivamente provveduto all'adozione dell'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, e che lo stesso è stato a suo tempo debitamente trasmesso alla Corte dei Conti Liguria, con nota Prot. N° 16502 del 5/4/2017;

Atteso che, in un'ottica massimamente tuzioristica, pur avendo già provveduto ad adottare il presente provvedimento nei termini originariamente previsti, alla luce del fatto che nelle more sono stati adottati sia il decreto correttivo al TUSP, approvato con D.Lgs 100 del 16/6/2017, sia le linee di indirizzo delle Corti dei Conti, Sezione Autonomie, di cui alla deliberazione n°19/SEZAUT/2017/INPR, con le quali è stato altresì approvato un modello di piano standard, si ritiene di procedere alla riadozione del piano in conformità alle novità introdotte;

Verificato che le procedure di razionalizzazione delle società partecipate sono già state avviate in precedenza;

Atteso che, si riscontra per ATP spa l'occorrenza di quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett.b) (società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), ma che si ritiene opportuno di non procedere ad una cessione immediata della partecipazione, bensì di individuare, insieme agli altri soci, entro il termine di dodici (12) mesi, un diverso percorso di razionalizzazione della società stessa (fusione o in subordine cessione).

Dato atto che l'alienazione avverrà nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con la precisazione che la competenza alla cessione delle partecipazioni indirette è in capo alla propria partecipata ATP spa, proprietaria delle quote.

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b), n. 3) D.lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere della competente commissione consigliere reso in data che si allega alla presente.

Presenti alla votazione:-----n. 15 (Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Campodonico, Bagnasco, Mele, Ricci, Solari, Costa e Tassara)

Assenti alla votazione-----n. 02 (Capurro e Brasey).

Astenuti: ----- n. 0

Voti contrari:----- n. 0

Voti favorevoli:----- n.15 (Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Campodonico, Bagnasco, Mele, Ricci, Solari, Costa e Tassara)

### DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole, allo stato attuale, come da seguente prospetto, meglio illustrato nelle schede di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

A -N° progressivo	B – Denominazione Società	C – Tipo Partecipazione	% di partecipazione	Scelta
1	ATP Azienda Trasporti Provinciali spa	Diretta	0,81%	Avvio procedure di razionalizzazione
2	STL Terre di Portofino	Diretta	2,84%	In Liquidazione
3	ATP Esercizio srl	Indiretta	0,417%	Connessa a ATP SPA

2. di non procedere, conseguentemente, relativamente ad ATP spa all'immediata alienazione / dismissione / cessione delle partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Rapallo, bensì di individuare, insieme agli altri soci, entro il termine di dodici (12) mesi, un diverso percorso di razionalizzazione della società stessa (fusione o in subordine cessione).
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Quindi successivamente:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

Presenti alla votazione:-----n. 15 (Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Campodonico, Bagnasco, Mele, Ricci, Solari, Costa e Tassara)

Assenti alla votazione-----n. 02 (Capurro e Brasey).

Astenuti: ----- n. 0

Voti contrari:----- n. 0

Voti favorevoli:----- n.15 (Baudino, Candido, Pellerano, Lasinio, Tasso, Mazzarello, Cardinali, Parodi, Campodonico, Bagnasco, Mele, Ricci, Solari, Costa e Tassara)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

\_\_\_\_\_

Il Presidente a questo punto, esaurita la pratica, dispone di passare all'esame dei successivi punti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Ettore Monzù)

---

Atto pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza seguito di opposizioni o reclami.

li, \_\_\_\_\_ L'IMPIEGATO INCARICATO

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**Visto il D.Lgs. 267/2000;**

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Diventata esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

\_\_\_\_\_ L'IMPIEGATO INCARICATO

---

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale e si trasmette a:

---

Rapallo, li \_\_\_\_\_